



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI COMO

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. ALESSANDRO PETRONZI ha pronunciato, al termine della udienza di discussione del 11.01.2017, la seguente

S E N T E N Z A

ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c.

nella causa n. 6824/14 di R.G promossa da:

Loredana , assistita e rappresentata dall'Avv. ,
come in atti domiciliata

- parte attrice-

contro:

ALFA , in persona del legale rappresentante *p.t.*, assistita e rappresentata dagli Avv.ti] , come in atti domiciliata

- parte convenuta-

BETA , in persona del legale rappresentante *p.t.*, assistita e rappresentata dagli Avv.ti , come in atti domiciliata

- parte convenuta-

Sulle conclusioni delle parti rispettivamente svolte della memoria *ex art.* 183 n. 1 c.p.c., nella comparsa di costituzione e risposta, nonchè fogli di p.c. depositati telematicamente.



RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice ha convenuto in giudizio **ALFA** e **BETA** al fine di accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti *ex art. 2051 c.c.* e condannarli, eventualmente anche in solido, al risarcimento dei danni patiti e patienti dalla medesima in conseguenza dell'evento occorso in data 01.10.2012.

A sostegno della domanda, l'attrice ha evidenziato che, in dato giorno, dopo aver utilizzato la scala mobile che conduce dal pianterreno del Supermercato **BETA** al piano dove ha sede il **ALFA**, a causa di un malfunzionamento della scala mobile, imputabile ad un difetto dell'apparato di trascinamento dell'impianto, cadeva rovinosamente a terra riportando lesioni personali.

Si sono costituiti **ALFA** e **BETA** contestando l'accadimento del fatto, come riportato dall'attrice, la propria responsabilità e la quantificazione del danno subito.

BETA, a sostegno della propria estraneità rispetto al fatto accaduto, ha evidenziato che in seguito alla stipulazione del contratto di affidamento in gestione di reparto, concluso tra questa e il **ALFA**, la scala mobile, ove si sarebbe verificato il sinistro, rimaneva a servizio dell'edificio stesso e nella disponibilità della concedente **ALFA**.

Sulla base di tale elemento, la convenuta sosteneva quindi la responsabilità in via esclusiva, ai sensi dell'art. 2051 c.c., di **ALFA** per i danni arrecati verso terzi, essendo quest'ultima, in quanto custode, tenuta a vigilare sul corretto funzionamento dell'impianto.



La causa è stata istruita con produzioni documentali, attraverso l'espletamento di prove orali e ctu medico legale.

La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento.

L'istruttoria orale espletata ha confermato la dinamica descritta nell'atto di citazione. In particolare, tutti i testi escussi (, dipendente di , accorso sul luogo del sinistro subito dopo il fatto; , tecnico , intervenuto sul luogo del sinistro subito dopo il fatto; e , tecnici , intervenuti sul luogo del sinistro nei giorni successivi l'evento) hanno dichiarato che il corrimano destro della scala mobile presentava un malfunzionamento, in quanto procedeva "a scatti" e ad una velocità diversa rispetto a quella dell'impianto. Per questi motivi veniva, infatti, disposto il fermo dello stesso per effettuare successive e approfondite verifiche.

Non essendo emerso dall'istruttoria che l'attrice abbia utilizzato l'impianto in maniera impropria ovvero non conforme con l'uso proprio della cosa, la descritta vicenda trova tutela giuridica nel disposto di cui all'art. 2051 c.c. che consente di affermare la responsabilità del soggetto che, al momento del sinistro, aveva la materiale custodia della cosa.

Infatti, la funzione dell'art. 2051 c.c. è quella di imputare la responsabilità a chi, di fatto, si trovi nella condizione di controllare i rischi inerenti la cosa, sulla quale si ha effettivo potere fisico ed il corrispondente obbligo di vigilarla e di mantenerla sotto controllo, onde evitare che produca danni a terzi.



È noto che tale forma di responsabilità, secondo la giurisprudenza di legittimità, ha natura o di responsabilità oggettiva (*ex pluribus*, Cass. 4279/2008; Cass. 25243/2006; Cass. 376/2005; Cass. 21684/2005), o comunque per colpa presunta (*ex pluribus*, Cass. 3651/2006; Cass. 6767/2001; Cass. 8997/1999), in quanto prescinde dall'accertamento dell'elemento soggettivo, salva la prova liberatoria del caso fortuito che deve essere fornita dal custode.

È altrettanto noto, oltre che pacifico in giurisprudenza che, per caso fortuito, deve intendersi non solo l'accadimento assolutamente eccezionale, imprevisto ed imprevedibile, ma anche la stessa condotta del danneggiato (*ex pluribus*, Cass. 5326/2005; Cass. 11264/95; Cass. 1947/94), la quale incidendo sul nesso di causalità, elidendolo, vale ad escludere la responsabilità *ex art. 2051 c.c.*

La funzione della norma è infatti quella di far ricadere sul custode i danni causati dalla cosa, allorché tali danni scaturiscano da una concreta *mala gestio* del custode, con la conseguenza che una responsabilità *ex art. 2051 c.c.* non può essere invocata allorché la cosa rappresenti la mera occasione del danno.

Cionondimeno, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.), come avvenuto nel caso di specie.

Alla luce di tali principi, pertanto, si tratta di verificare quale soggetto, in concreto, avesse il potere di fatto di esercitare il controllo effettivo



sull'impianto, tanto da integrare la qualità di custode ai sensi dell'art. 2051

c.c. e tale posizione giuridica è configurabile in capo a **ALFA** .

In primo luogo va rilevato che mentre la convenuta **BETA** ha contestato la propria responsabilità *ex art.* 2051, **ALFA** , nella propria comparsa di risposta, non ha negato la qualifica di custode dell'impianto sul quale avveniva il sinistro, limitandosi ad affermare la mancanza della prova del nesso causale tra la cosa custodita e il danno.

In realtà, all'esito della istruttoria, valutata nel suo complesso, è emerso che l'impianto in questione, teatro del sinistro, fosse nella effettiva disponibilità di **ALFA** . Depongono in tale senso sia la ubicazione dell'impianto stesso, posto a servizio del **ALFA** in quanto necessario al fine del raggiungimento del piano dell'edificio dove **ALFA** svolge la propria attività commerciale, sia la stipulazione del contratto di affidamento in gestione di reparto, concluso tra **BETA** e il **ALFA** , dal quale promana la responsabilità in via esclusiva, ai sensi dell'art. 2051 c.c., di **ALFA** , essendo quest'ultima, in quanto custode, tenuta a vigilare sul corretto funzionamento dell'impianto.

Ulteriore elemento a fondamento della domanda attorea è dato dal fatto che **ALFA** , in qualità di custode, non ha fornito la prova liberatoria del caso fortuito richiesta dall'art. 2051 c.c., ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di assoluta imprevedibilità ed eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (arg. *ex* Cass. 2660/2013; Cass. 15389/2011; Cass. 11016/2011).

Facendo applicazione dei cennati principi e sulla base dell'istruttoria orale, confermativa del malfunzionamento dell'impianto sul quale il sinistro è



avvenuto, si deve quindi ritenere accertata la responsabilità di **ALFA** ..

per la causazione del danno e la convenuta **ALFA** va pertanto condannata a risarcire, a norma dell'art. 2051 c.c., i danni patiti dalla parte attrice.

Al fine di operare una quantificazione di detti danni, vengono in rilievo danni di natura sia patrimoniale che non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c.

Orbene, con riferimento ai danni di natura patrimoniale, la ctu medico legale espletata ha riconosciuto la congruità delle spese mediche sostenute da parte attrice per euro 767,04, escludendo la riconoscibilità della ulteriore somma di euro 968,00 per certificazioni ad uso assicurativo, in quanto trattasi di attività voluttuaria.

Invece, con riferimento ai danni non patrimoniali, questo Giudice ritiene di fare proprie le conclusioni, immuni da vizi logici, suffragate da condivisibili argomentazioni, raggiunte dal CTU medico nominato, il quale ha accertato con chiarezza la sussistenza della lesione dell'integrità psico-fisica, riconoscendo un danno biologico da invalidità temporanea parziale al 75% di 60 giorni, un danno biologico da invalidità temporanea parziale al 50% di ulteriori 60 giorni ed un danno biologico da invalidità temporanea parziale al 25% di ulteriori 80 giorni, riscontrando altresì un danno biologico da invalidità permanente pari al 14%.

Per quantificare tali voci di danno, occorre procedere ad una liquidazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 e 2056 c.c.

Utilizzando questo criterio, e per il riconoscimento di un danno il più personalizzato, si ritiene di dover avere riguardo, in modo particolare, all'età del danneggiato (di anni 62 compiuti al momento del sinistro) ed alla gravità



della lesione, applicando a tale fine, come prassi di questo Tribunale, le tabelle fissate in materia dal Tribunale di Milano per il 2014, con gli eventuali correttivi per adeguare ulteriormente il risarcimento del danno alla fattispecie concreta in esame.

Orbene, avendo dunque riguardo alle citate tabelle del Tribunale di Milano, che prevedono una forbice che va da un minimo di euro 96 ad un massimo di euro 145 per ogni giorno di invalidità assoluta (somma che deve essere ridotta proporzionalmente per i giorni di invalidità parziale secondo la corrispondente misura), in considerazione degli “elementi di personalizzazione” sopra delineati e liberamente valutabili dal Giudice, onde adeguare la misura risarcitoria alla gravità del fatto e delle lesioni subite, si ritiene equo di adottare l'importo medio (pari a 121,00).

Ne consegue che tale danno è quantificato, quanto al danno biologico da invalidità temporanea parziale al 75% di 60 giorni in euro 5.445,00 [75% di 121,00 X 60], quanto al danno biologico da invalidità temporanea parziale al 50% di 60 giorni in euro 3.630,00 [50% di 121,00 X 60], quanto al danno biologico da invalidità temporanea parziale al 25% di 80 giorni in euro 2.420,00 [25% di 121,00 X 80]; mentre per il c.d. danno biologico da invalidità permanente (pari al 14%) è riconosciuta la somma di euro 32.790,00.

Pertanto, in un'ottica di personalizzazione del danno non patrimoniale, occorre ulteriormente tenere in debita considerazione anche il diverso pregiudizio patito dal danneggiato, e consistente nel transeunte turbamento psichico subito in conseguenza del danno, da ritenersi sussistente in via presuntiva alla luce dell'accertata lesione psico-fisica, del fatto illecito di cui



si è vittima, dell'età ed, ancora una volta, della situazione concreta in cui si è verificato il danno, avuto riguardo ai pregiudizi subiti dalla vittima sul c.d. fare "areddituale", vale a dire l'insieme di tutte quelle attività proprie di una vita ordinaria, che possono essere condizionate dalla lesione patita.

Si tratta del c.d. danno morale inteso non come autonoma categoria, ma come figura descrittiva di un aspetto del danno non patrimoniale (secondo la scelta ermeneutica tracciata dalle Sez. Un. con la sentenza 26972/08), da liquidarsi sempre in via equitativa in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.

Orbene, avendo riguardo ai suddetti fattori, applicando i criteri previsti dalle Tabelle di Milano (che prevedono la possibilità di personalizzare il danno fino al 45%, in considerazione delle peculiarità della fattispecie) per il danno morale sono riconosciuti ulteriori euro 5.000,00, per un danno non patrimoniale complessivamente valutato in euro € 49.285,00 (5.445,00+3.630,00 + 2.420,00 +32.790,00 + 5.000,00= 49.285,00).

Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno sono riconosciuti gli interessi e la rivalutazione monetaria.

In particolare, sulla somma dovuta a titolo di danno patrimoniale (pari ad euro 767,04), liquidata con riferimento all'epoca del fatto, sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro, con gli interessi calcolati sulla stessa somma via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza; mentre sulla somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale, liquidata ai valori attuali, spettano i soli interessi dal giorno del sinistro (01.10.2012), calcolati sulla sorte capitale svalutata alla data del sinistro e via



via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat fino alla data del deposito della presente sentenza.

Le spese di lite e della ctu seguono la sostanziale soccombenza e sono poste a carico della parte convenuta **ALFA** e sono compensate nei rapporti tra l'attrice e l'altra convenuta **BETA** in considerazione dell'esito dell'istruttoria e della aleatorietà in ordine all'accertamento della qualità di custode. Le spese di lite, in particolare, sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei principi dettati dal D.M. Giustizia 10.03.2014, n. 55 che ha stabilito le modalità di determinazione del compenso professionale per l'attività svolta, applicando, nel caso di specie, i valori medi per lo scaglione di riferimento (da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00).

P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione rigettata, così provvede:

- a) condanna **ALFA**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, al pagamento in favore della parte attrice della complessiva somma di euro 767,04 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale patito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro, con gli interessi calcolati sulla stessa somma via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza;
- b) condanna **ALFA**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, al pagamento in favore della parte attrice della complessiva somma di euro 49.285,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito, oltre interessi dal 1.10.2012, calcolati sulla sorte capitale



svalutata alla data del sinistro e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat fino alla data del deposito della presente sentenza;

c) condanna **ALFA** , in persona del legale rappresentante *p.t.*, al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che si liquidano in euro 900,00 per spese, euro 7.254,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge;

d) compensa le spese di lite tra parte attrice e **BETA** .

e) pone le spese della ctu definitivamente a carico di parte convenuta **ALFA** .

Così deciso in Como, in data 11 gennaio 2017

Il Giudice

Dott. Alessandro Petronzi

IL CASO.it

